

Sentenza 26 gennaio 2009 n. 30

Materia: Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Limiti violati: art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. s)

Giudizio: conflitto di attribuzione fra Enti

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: deliberazione della Giunta regionale Veneto 4 marzo 2008 n. 438 (Ulteriori criteri per l'ammissione di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale del 28 aprile 1998, n. 19)

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Veneto in relazione ad alcune previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2008 n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19) con cui le specie ittiche della carpa, del pesce gatto, della trota e del lavarello vengono qualificate specie "para autoctone" ed equiparate a quelle autoctone, autorizzando i piani provinciali a prevedere l'immissione delle suddette specie ittiche, ai fini di pesca sportiva o professionale, nelle acque di competenza regionale.

Il ricorrente ritiene che la impugnata deliberazione regionale sia lesiva delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e che sia, sotto altro profilo, in contrasto con l'art. 117, primo comma, e 118 della Costituzione.

La materia in questione è disciplinata dall'articolo . 22 lett. b) della direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), che impegna gli Stati membri a regolamentare, ed eventualmente vietare, le introduzioni di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat e/o delle specie autoctone, ed dall'articolo 12 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e delle faune selvatiche).

Tale disposizione, al comma 2, consente la reintroduzione delle specie autoctone, sulla base delle linee guida che dovranno essere emanate dal Ministero dell'ambiente, previa acquisizione, tra gli altri, del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e, al comma 3, vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

La difesa erariale rileva che, pur non essendo state ancora emanate le linee guida ministeriali, vi è già uno studio dell'INFS in materia, secondo cui le specie autoctone sarebbero quelle naturalmente presenti sul territorio nazionale o su parte di esso, nel quale si siano originate o vi siano giunte senza l'intervento diretto dell'uomo. In tale studio si prevede, a temperamento del divieto di introdurre specie alloctone, una sorta di equiparazione tra le specie autoctone e quelle definite "para-autoctone" ovvero quelle che, "pur non essendo originarie del territorio italiano, vi sono giunte per intervento diretto, intenzionale o involontario, dell'uomo e quindi naturalizzate anteriormente al 1500".

La deliberazione della Regione Veneto, che equipara le specie ittiche notoriamente alloctone della carpa, del pesce gatto, della trota e del lavarello, a quelle autoctone, si porrebbe in contrasto con la previsione dell'articolo 12 del DPR 357/1997, dettata a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e verrebbe pertanto a ledere la sfera di attribuzione costituzionale dello Stato. Il provvedimento impugnato non parrebbe giustificabile neanche alla luce dello studio INFS, ancorché non approvato ancora formalmente quale linee guida ministeriali, in quanto non sarebbe comunque possibile far rientrare le quattro specie ittiche in questione nel concetto di "para-autoctonia" definito in tale studio, posto che queste specie sono state introdotte successivamente al 1500 e che tre di esse sono di origine americana..

A sua difesa, la Regione Veneto ritiene il provvedimento impugnato un indispensabile intervento di gestione attiva della risorsa ittica, avente rilievo non solo sotto i profili che attengono alle tematiche faunistico ambientali, bensì anche sotto i profili socio economici del pesca non professionale, intervento resosi ancor più necessario a seguito del perdurante ritardo del competente ministero nell'emanazione delle linee guida in materia di immissione, reintroduzione e ripopolamento delle specie faunistiche.

La Corte ritiene nel merito il ricorso fondato.

Infatti, ad avviso della Corte, la disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, seconda comma, lett. s) della Costituzione trattandosi di regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di discipline d'uso della risorsa ambientale-faunistica.

Nello specifico, la normativa di riferimento è rappresentata dal DPR 357/1997 (come modificato dal DPR 120/2003) che ha provveduto a definire il concetto di autoctonia, prevedendo che debba considerarsi autoctona "la popolazione o specie che per motivi storico ecologici è indigena del territorio italiano e non autoctona quella non facente parte originariamente della fauna indigena italiana". Tale disciplina, ed in particolare quella dettata dall'articolo 12 dello stesso regolamento, detta dunque limiti inderogabili da parte della regioni che risultano violati dalla deliberazione impugnata, stante la non autoctonia, nel senso descritto, delle quattro specie ittiche considerate e che il provvedimento impugnato deroga in senso peggiorativo ad un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione e tutela dell'ecosistema.

La Corte pertanto annulla la deliberazione regionale impugnata, con riferimento ai punti 1, 2 e 3.